

# Mancato ricevimento fattura elettronica tra TD20 e TD29

Numero: **49/2025**

Gruppo: **RAVVEDIMENTO E SANZIONI**

Oggetto: **MANCATO RICEVIMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Norme e prassi: ART. 46, COMMA 5 DEL D.L. 331/1993; ART. 6, COMMI 8 E 9-BIS DEL D.LGS 471/1997; ART. 2 DEL D.LGS 87/2024; ALLEGATO A SPECIFICHE TECNICHE FATTURAZIONE ELETTRONICA, VERSIONE 1.9 AGGIORNATE AL 31.01.2025

Autori: SIMONE DIMITRI – CONSULENTE FISCALE IN TORINO  
CLARA POLLET – DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE IN TORINO

## Sintesi

Con la **nuova versione** delle **specifiche tecniche** della **fatturazione elettronica** viene **introdotto**, a decorrere dal **01.04.2025**, un **nuovo tipo documento TD29** per gestire l'**omessa o irregolare fatturazione** del **fornitore italiano**, in base al nuovo comma 8 dell'art. 6 del D.Lgs 471/1997.

Il **tipo documento TD20** **resta utilizzabile** per le **altre ipotesi di omessa fatturazione** (fornitore UE o IT per operazioni in reverse charge).


## Gli argomenti

1. PREMessa
2. UTILIZZO DEL TIPO DOCUMENTO TD20 E VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31.08.2024
3. VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01.09.2024
4. UTILIZZO DEL TIPO DOCUMENTO TD29 DAL 01.04.2025

**Premessa**

Il fornitore o prestatore che **non emette la fattura elettronica** per documentare l'operazione, oppure emette **un documento irregolare** (errata fatturazione) commette un errore, sanzionabile ai fini IVA.

L'errore commesso dal cedente **incide sul comportamento del cliente dell'operazione**; infatti, in base a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997<sup>1</sup>, il cessionario/committente dell'operazione deve **attivarsi per segnalare l'errore della controparte**, emettendo un'autofattura (ad oggi, file XML con specifico Tipo Documento), per **segnalare l'omissione/errore all'Agenzia delle entrate**.



L'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/1997 prevede una specifica disciplina che il cessionario/committente deve seguire per **segnalare l'errore del proprio fornitore/prestatore**. Tale norma è stata recentemente modificata<sup>2</sup> **riducendo il carico sanzionatorio** per il cliente dell'operazione e **modificando gli adempimenti in capo allo stesso**.

VERSIONE ANTE MODIFICHE	VERSIONE POST MODIFICHE <sup>3</sup>
<i>Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi <b>senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge</b> o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è <b>punito</b>, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, <b>con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta</b>, con un minimo di euro 250, <b>sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:</b></i>	<i>Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi <b>senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge</b> o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è <b>punito</b>, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, <b>con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta</b>, con un minimo di euro 250, <b>sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli</b></i>

<sup>1</sup> violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

<sup>2</sup> art. 2 del D.Lgs 87/2024.

<sup>3</sup> la nuova versione si applica alle violazioni commesse a partire dal 01.09.2024.

<p>a) se non ha ricevuto la fattura, <b>entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione</b>, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, <b>entro il trentesimo giorno successivo</b>, un <b>documento in duplice esemplare</b> dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;</p> <p>b) se ha ricevuto <b>una fattura irregolare</b>, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un <b>documento integrativo</b> in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta</p>	<p>strumenti messi a disposizione dalla medesima, <b>entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura</b> o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile</p>
---	--

Conseguentemente, sono state **variate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica**<sup>4</sup>, con l'introduzione del **Tipo documento TD29** per gestire la **comunicazione dell'errore/omissione che il cessionario dell'operazione deve effettuare all'Agenzia delle entrate**.



Le nuove specifiche tecniche – versione 1.9 – sono state aggiornate il 31.01.2025 ma sono **utilizzabili solo dal 01.04.2025**.

**Utilizzo del tipo documento TD20 e violazioni commesse fino al 31.08.2024**

Il **Tipo documento TD20** va utilizzato per gestire l'autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

Per le **violazioni commesse fino al 31.08.2024**, nei casi riportati nell'art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997, ossia di **omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare**, il cessionario/committente, **previo versamento dell'IVA con F24** (codice tributo 9399), doveva **emettere un'autofattura con tipologia "TipoDocumento" TD20**, indicando l'**imponibile**, la **relativa imposta** e gli **importi** per i quali non si applica l'imposta.

<sup>4</sup> allegato A, specifiche tecniche fatturazione elettronica versione 1.9.

Nell'autofattura andava indicato come "fornitore" **l'effettivo cedente o prestatore** e come "cliente" sé stessi.

A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs 87/2024 all'art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997, **entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura**, il cessionario/committente è obbligato a **comunicare l'omissione all'Agenzia delle Entrate, senza dover versare l'imposta**: la modifica normativa si applica per le **violazioni commesse a partire dal 01.09.2024**.

Pertanto, per **violazioni commesse fino al 31.08.2024**, continua a **trovare applicazione la norma previgente** (emissione autofattura TD20 e versamento dell'IVA).



In occasione di **Telefisco 2025** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la **violazione (omessa/irregolare fattura) resta soggetta alla vecchia sanzione** (art. 6, co. 8 versione ante modifiche) in base alla **data in cui la fattura doveva essere emessa**, o se emessa irregolarmente, in base alla data di emissione.

Così, ad **esempio**, in riferimento a **fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024** per la regolarizzazione trova applicazione la **vecchia normativa**.

Il **Tipo documento TD20** è utilizzato anche in **altre ipotesi di omessa/errata fatturazione**, quali:

- ◆ **operazioni di acquisto soggette a reverse charge interno**
- ◆ **acquisto di beni o servizi da UE**

Nel **primo caso – acquisti soggetti a reverse charge in Italia – il cessionario/committente di un'operazione soggetta ad inversione contabile**, nel caso di **omessa fattura da parte del fornitore/prestatore** (o di ricezione di una fattura irregolare), deve **emettere una fattura**<sup>5</sup>, o provvedere alla sua regolarizzazione, e **all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile**<sup>6</sup> e può farlo trasmettendo allo SDI:

- ◆ un **tipo documento TD20**, indicando l'imponibile e il **sottocodice della Natura N6** (N6.1, N6.2 eccetera) relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. Nell'autofattura dovrà indicare come cedente l'effettivo cedente o prestatore e come cessionario sé stesso;
- ◆ a seguire, un **tipo documento TD16** con l'**indicazione della relativa imposta**.



Tale **procedura resta invariata anche per le violazioni commesse dopo il 01.09.2024**, non essendo stata oggetto di interventi/modifiche normative.

<sup>5</sup> ex art. 21 del D.P.R. 633/1972.

<sup>6</sup> ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs 471/1997.

Nel secondo caso – **acquisti di beni o servizi da controparti UE** - ossia **qualora a fronte di un acquisto intracomunitario**<sup>7</sup>, o di una **prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato** resa da un prestatore UE o **di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE**, il cliente che non **abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**<sup>8</sup> oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve **emettere un'autofattura**<sup>9</sup> e può farlo trasmettendo allo SDI:

- ♦ un **tipo documento TD20**, indicando **l'imponibile** e il **sottocodice della Natura N2.1** nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia, oppure la **Natura N3.2** nel caso di acquisti intracomunitari. Nell'autofattura dovrà indicare come cedente l'effettivo cedente o prestatore e come cliente sé stesso;
- ♦ a seguire, un **tipo documento TD17, TD18 o TD19** con l'**indicazione della relativa imposta**.



**La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui sopra** consente di adempiere **anche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere**<sup>10</sup> per le operazioni effettuate a partire dal

01.07.2022.

#### **Violazioni commesse dal 01.09.2024**

Per le **violazioni commesse dal 01.09.2024** – omessa/irregolare fattura imponibile IVA – trova applicazione la seguente disciplina:

- ♦ il **cessionario** o il **committente** che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge** o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è **punito**, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con **sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta**, con un **minimo di euro 250**, **semprech  non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate**, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, **entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura** o da quando è stata emessa la fattura irregolare;
- ♦ è **escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente** della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.

Pertanto, la norma attualmente in vigore prevede una **comunicazione all'Agenzia delle entrate senza l'onere di versare l'IVA tramite F24**.

<sup>7</sup> di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c) del D.L. 331/1993.

<sup>8</sup> art. 6 del D.P.R. 633/1972.

<sup>9</sup> nelle ipotesi riportate nell'art. 46, comma 5 del D.L. 331/1993 ed in quelle ad esse assimilate.

<sup>10</sup> di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs 127/2015.

Le nuove **specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.9 aggiornate al 31.01.2025** – introducono il Tipo documento TD29 per assolvere a tale comunicazione.

Le nuove specifiche tecniche però **entreranno in vigore dal 01.04.2025**.


## Specifiche tecniche versione 1.9

Documentazione utilizzabile dal 1° aprile 2025

 [Allegato A - Specifiche tecniche vers 1.9 – pdf](#) – (aggiornate il 31 gennaio 2025)

In caso di **violazioni commesse dal 01.09.2024 al 31.03.2025**, a parere di chi scrive, il cessionario/committente che incappa nell'omessa/errata fatturazione della controparte può **continuare ad emettere un Tipo documento TD20**, senza versare l'IVA relativa all'operazione.

Il file xml TD20, in questo caso, **assolve l'obbligo gravante sul cliente di comunicare l'omissione/errore all'Agenzia delle entrate**.



### Caso pratico

La società Acquisti srl ordina dei beni dalla società Forniture spa, con consegna avvenuta nel mese di ottobre 2024. Nonostante i numerosi solleciti, il cliente non riceve la fattura elettronica e, decorsi 90 giorni dal termine ultimo di emissione della fattura (15.11.2024), il 13.02.2025 attiva la procedura di regolarizzazione dell'operazione.

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT1111111111 Denominazione: FORNITURE S.p.A. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT2222222222 Denominazione: ACQUISTI S.r.l. Indirizzo: Via Dante, 33 Comune: Collegno Cap: 10093 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD20 Autofattura per regolarizzazione		1-S	13.02.2025	0000000

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg	% Iva	Prezzo totale
XXX	Comunicazione omessa fatturazione, con merce ricevuta il 30 ottobre 2024	200	500	cm		22	100.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
Esig. non dich. (si presume immediata)	22,00		100.000,00	22.000,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento	
		EUR	122.000,00	

### Utilizzo del tipo documento TD29 dal 01.04.2025

**Dal 01.04.2025**, entrano in vigore le nuove specifiche della fatturazione elettronica (**versione 1.9**).

Nelle nuove specifiche è stato variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l'introduzione di **un nuovo tipo documento TD29** per la **comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione**.

Di conseguenza, sono stati adeguati anche i **relativi codici errore**:

- ♦ se tra i dati del cedente il **codice Id Paese** ha un valore **diverso da IT**, ma il **TipoDocumento** è **TD29**, il file viene scartato con **codice errore 00473**.
- ♦ se la **partita IVA esposta** nel campo del cedente (quella del fornitore che ha omessa la fatturazione) **risulta cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del documento**, il file viene scartato con **codice errore 00323**.
- ♦ se il **cedente/prestatore** è **uguale al cessionario/committente**, il file viene scartato con **codice errore 00471**.



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno**.